

✓ SENTENZA N. 16/2024  
APPELLO



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

In nome della Serenissima Repubblica di San Marino

IL GIUDICE D'APPELLO PENALE

Prof. David Brunelli

Nel procedimento penale n. 343/RNR dell'anno 2019 nei confronti di:

FINCATI Marco, nato il 28 maggio 1979 a Castelfranco Veneto (TV), residente a Dogana (RSM) in Piazza Tini n. 21, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Bacciocchi;

IMPUTATO

del misfatto di truffa continuata (artt. 50 e 204 c.p.), «perché quale socio e, nel periodo in oggetto, anche presidente del CdA della società Q Institute s.r.l., in concorso con il defunto Enrico Caldari (anch'egli socio e, nel periodo in oggetto, anche amministratore delegato della predetta società), con più azioni collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, ingannando con artifici e raggiri Michele Foietta, Patrizia Marchetti, Roberta Eugeni, Laura Angelo e Mario Cardin (dai quali si faceva consegnare € 25.000,00) conseguiva l'ingiusto profitto di € 125.000,00. In particolare Marco Fincati, in concorso con Enrico Caldari, ingannando Foietta, Marchetti, Eugeni, Angelo e Cardin con artifici e raggiri - approfittando del rapporto di fiducia instaurato con i predetti in seguito alla loro precedente partecipazione ad alcuni corsi organizzati dalla società Q Institute, facendo credere che la società Q Institute aveva in progetto di realizzare un film denominato "Q-Project - il film" e che per questo aveva necessità di raccogliere del denaro da parte di più produttori, facendo credere altresì che il denaro sarebbe stato restituito in caso di mancato raggiungimento del budget preventivato (entro il 31 gennaio 2018) e che diversamente sarebbe stata comunque garantita una remunerazione minima oltre alla restituzione (entro il 28 febbraio 2019) del contributo versato - li induceva a versare, per concorrere alla produzione del film, somme di denaro nell'ordine di € 25.000,00 ciascuno sul conto intestato alla Q Institute s.r.l., così conseguendo l'ingiusto profitto pari a € 125.000,00, ossia corrispondente all'importo versato complessivamente da Foietta, Marchetti, Eugeni, Angelo



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

e Cardin per la produzione di un film, poi non realizzato; fatti commessi in San Marino fino al 2 novembre 2017 come da decreto di citazione del Commissario della Legge giudice inquirente in data 9 aprile 2021;  
decidendo sull'

### APPELLO

proposto dall'imputato avverso la sentenza pronunciata dal Commissario della Legge il 28 febbraio 2023 e depositata il 28 aprile 2023, con la quale è stato assolto perché non consta abbastanza che abbia commesso il fatto;  
udite le conclusioni delle parti e sciogliendo la riserva formulata nella pubblica udienza dell'8 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

1. Allorché i sig.ri Patrizia Marchetti, Roberta Eugeni, Michele Foietta e Mario Cardin, il 14 maggio 2019 presentarono un esposto contro ignoti per i fatti di cui al capo di imputazione era pendente per gli stessi fatti il proc. pen. 11/2019, pure iscritto a carico di ignoti, a seguito di segnalazione dell'AIF in data 3 gennaio 2019. All'epoca non fu disposta la riunione dei procedimenti, come prescritto dall'art. 27 c.p.p., poiché, il 6 ottobre 2020, quando il Giudice istruttore - per lui l'Uditore commissariale delegato in data 24 settembre 2020 senza che nel frattempo fosse stato compiuto alcun atto di indagine -, si accorse del possibile *bis in idem*, e in data 12 ottobre 2020 gli atti furono trasmessi in visione al Giudice inquirente a cui era stato assegnato il primo procedimento, quest'ultimo, con provvedimento in data 26 ottobre 2020 (f. 85), restituì gli atti non accogliendo la richiesta di riunione «rilevata l'avvenuta conclusione delle indagini nel p.p. n. 11/2019».

Invero, il p.p. n. 11/2019, dopo il compimento di una approfondita indagine si era concluso con un provvedimento di archiviazione degli atti, dettagliatamente motivato, con il quale: a) si escludevano reati a carico di Enrico Caldari, nel frattempo deceduto, e comunque di coloro che avevano operato per la società "Q Istitut", in quanto «tutti i produttori erano perfettamente edotti delle caratteristiche del progetto denominato "Q Projet il Film"»; b) si preannunciava una successiva apertura di procedimento penale per il reato di truffa, ma stavolta a danno della "Q Istitute s.r.l." (f. 412 ss. p.p. n. 11/2029).



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Invero, risulta da un provvedimento del Giudice dell'esecuzione in data 9 gennaio 2023 (f. 444 p.p. n. 11/2019) che venne aperto un nuovo procedimento penale allo stato in corso di istruttoria (p.p. n. 644/2020).

Peraltro, nel provvedimento di archiviazione si dava conto che le conclusioni erano assunte «nonostante la denuncia per truffa presentata da Patrizia Marchetti (più altri)».

L'Uditore commissariale, nondimeno, con provvedimento del 3 novembre 2020, rilevata la «connessione oggettiva e soggettiva dei fatti di cui all'odierno procedimento rispetto ai fatti posti alla base del procedimento penale 11/2019», disponeva «l'allegazione al presente fascicolo di copia degli atti di cui al procedimento penale n. 11/2019 (f. 104) e in pari data ordinando l'iscrizione del fascicolo a carico di Marco Fincati e dandone comunicazione all'indagato.

Il successivo atto è consistito nell'emissione del decreto di citazione a giudizio a carico del Fincati (in data 9 aprile 2021), con provvedimento in cui si citava giurisprudenza anteriore a proposito della possibilità di emettere il decreto anche a istruttoria non conclusa. Il giudizio era fissato per l'udienza del 28 febbraio 2023 (f. 131).

Nel corso di quell'udienza il Procuratore del fisco aveva preliminarmente richiesto l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere «in virtù del divieto del ne bis in idem [...] non essendo stati acquisiti agli atti nuovi elementi di prova rispetto a quanto oggetto del predetto provvedimento» (così a verbale, f. 140). La richiesta veniva rigettata avendo ritenuto il Giudice che non ne sussistessero gli estremi perché il procedimento era iscritto a carico di ignoti (f. 141).

Nella stessa udienza il Giudice, dopo aver invitato le parti a formulare le rispettive richieste di prova, «ritenuta la superfluità delle richieste testimoniali indotte dalle parti [...] e rilevat[o] altresì l'imminente decorso del termine della prescrizione», acquisiva la documentazione prodotta e invitava le parti a concludere.

Nella sentenza appellata si legge che «il compendio probatorio acquisito agli atti non consente di ritenere raggiunta, con ragionevole certezza, la prova della responsabilità dell'imputato per la truffa perpetrata ai danni delle parti civili costituite, come già evidenziato dal Commissario della Legge – Giudice inquirente nel provvedimento di



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

archiviazione del 06.11.2020 emesso nell'ambito del proc. pen. n. 11/RNR/2019, al quale integralmente si rimanda per quanto non specificato in questa sede» (p. 3).

2. La pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove è gravata di appello da parte dell'imputato che chiede di essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato in data 13 aprile 2023.

Occorre premettere che il procedimento n. 11/2019, nonostante rimase formalmente iscritto a carico di ignoti, si concluse con un accertamento allo stato degli atti che escludeva la sussistenza del misfatto di truffa nel fatto che ora è descritto nel capo di imputazione; l'archiviazione degli atti non fu disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato, ma perché del reato ipotizzato non ricorrevano gli estremi.

Ebbene tale accertamento negativo, che è limitato allo stato degli atti ed è revocabile solo in presenza di un *novum*, seguendo una precisa procedura (art. 135, comma 4, c.p.p.), è stato ignorato a più riprese in questo procedimento. Dapprima dall'Uditore commissariale, che si limitò a ravvisare una «connessione oggettiva e soggettiva dei fatti» tra i due procedimenti, invece che la loro identità, traendone le conseguenze; poi dal Giudice inquirente, che emise il decreto di citazione preoccupandosi della incompletezza dell'istruttoria sotto l'incombente della prescrizione c.d. processuale, senza avvedersi che l'istruttoria era già stata completata in altra sede; ancora dopo, dal Giudice decidente, il quale non accolse richiesta del Procuratore del fisco poichè la preclusione processuale non opera in presenza di un procedimento iscritto a carico di ignoti, senza tener conto che nel provvedimento era espressamente fatta menzione dell'esposto a firma Marchetti e altri, statui l'insufficienza di prove a carico del Fincati, avendo tuttavia dichiarato l'irrilevanza di quelle indicate dalla difesa a discarico e quindi senza assumerle, e giunse a quelle conclusioni facendo proprio un provvedimento istruttorio conclusivo delle indagini che tuttavia esclude qualunque sussistenza di prove a carico, non solo dell'odierno imputato, ma anche del supposto principale concorrente.

Dunque non è chiaro perché il presente procedimento non si sia arrestato il 6 novembre 2020, dopo l'emissione del decreto di archiviazione e neppure perché sia infine stata dichiarata l'insufficienza di prove, a fronte della totale mancanza delle stesse.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Occorre, dunque, porre rimedio a simili anomalie. In proposito, poiché il provvedimento di archiviazione del 23 ottobre 2020 è stato emesso senza previa iscrizione del nome di Marco Fincati, nonostante nella motivazione si ricavi che il Giudice abbia valutato come insussistente il reato e non semplicemente escluso la responsabilità di taluno per il fatto commesso, ciò osta alla possibilità di dichiarare ora per allora l'improcedibilità dell'azione penale a carico di Fincati, in assenza di revoca del provvedimento di archiviazione.

Prevale perciò l'aspetto sostanziale, vale a dire che nel presente procedimento, in relazione ad un reato che sarebbe oramai estinto per intervenuta prescrizione è stato già accertato che il fatto non sussiste, in difetto di qualunque prova contraria (art. 59 c.p.), sicché all'integrale recepimento del provvedimento di archiviazione più volte citato (che teneva conto anche dell'esposto di avvio al presente procedimento) non può che conseguire la declaratoria di assoluzione con tale formula a favore di Marco Fincati.

In questo senso va riformata l'appellata sentenza.

### PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 161, 162, 163, 196, 197 e 198 c.p.p.,

in riforma della sentenza pronunciata il 28 febbraio 2023, dal Commissario della legge, nei confronti di Marco Fincati

ASSOLVE

l'imputato perché il fatto non sussiste;

ORDINA

la trasmissione del fascicolo processuale e della presente sentenza al Commissario della legge per quanto di competenza.

San Marino, 24 giugno 2024

Il giudice d'appello penale

(Prof. David Brunelli)

*San Marino 26.06.2024  
Sentenza pubblicata in data  
coheriva  
Il Concegliere*